

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 22 maggio 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 2 dell'O.d.G.

N. 18 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Adeguamento della legge 12/3/1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività al alberghiera e turistica".

L'anno millenovecentosettantatre il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente

vice presidenti i sigg.

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario ^{Redigente} ~~Generale~~ sig. dott. proc. Pasquale Donvito

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco		sì	27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	sì	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Princigalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio ^{ZA prof. Nicola}	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Cioce sig. Michele ^{CANTATORE M. GIUSEPPE}	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni		"	41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"	"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Adeguamento della legge 12.3.1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".

D a la parola al relatore consigliere Colonna, Presidente della Terza Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

L'Amministrazione regionale, nei limiti della spesa di £. 600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui all'art. 2 della legge 12.3.1968, n. 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente Commissione Consiliare Permanente entro i limiti della legge 12.3.1968, n. 326, con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera di Giunta, sentita la Commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Alla copertura di £. 600.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede con le seguenti

ti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

In diminuzione

Cap. 327 - Contributi nel pagamento dell'importo di mutui ventiquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (Art. 20, n. 1 della legge 12.3.1968, n. 326) £. 260.000.000

Cap. 328 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (Art. 20, n. 2 della legge 12.3.1968, n. 326) £. 130.000.000

In aumento

Cap. 329 - Contributi in conto capitale per le opere concernenti attrezzature ricettive (Art. 20, n. 3 della legge 12.3.1968, n. 326) £. 390.000.000

La spesa di £. 600.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dell'esercizio 1972.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 14

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Adeguamento della legge 12.3.1968, n.° 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica", nel testo che segue, composto di n.° 4 articoli:

Art.° 1

L'Amministrazione regionale, nei limiti della spesa di £.600.000.000 per l'esercizio finanziario 1972, può concedere, per le iniziative di cui all'art.° 2 della legge 12.3.1968, n.° 326, contributi in conto capitale nella misura massima del 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art.° 2

I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, in applicazione dei criteri fissati dalla competente Commissione Consiliare Permanente entro i limiti della legge 12.3.1968, n.° 326, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera di Giunta, sentita la Commissione stessa. Con il provvedimento di concessione di contributo si stabiliscono il termine entro il quale le opere debbono essere ultimate e le modalità di concessione, liquidazione e pagamento del contributo stesso.

Art.° 3

Alla copertura di £.600.000.000 derivante dalla attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1972 si provvede con le seguenti variazioni di bilancio nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo:

In diminuzione

Cap. 327 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui venticinquennali contratti per l'attuazione di iniziative di interesse alberghiero e turistico (Art. 20, n. 1 della legge 12.3.1968, n. 326); £. 260.000.000

Cap. 328 - Contributi nel pagamento dell'importo dei mutui decennali contratti per l'attuazione di iniziative d'interesse alberghiero e turistico (Art. 20, n. 2 della legge 12.3.1968, n. 326); £. 130.000.000

In aumento

Cap. 329 - Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (Art. 20, n. 3 della legge 12.3.1968, n. 326); £. 390.000.000

La spesa di £. 600.000.000 di cui all'art. 1 della presente legge graverà pertanto sul capitolo 329 dello stato di previsione dell'esercizio 1972.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1972, anche per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi sono trasferite nell'esercizio successivo a quello previsto dalla presente legge.

A rt. 4


La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli



I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura